



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Giunta Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Junte Communale

AREA-T2

Servizio: IGIENE URBANA E AMBIENTE

Ufficio: AMBIENTE

DELIBERAZIONE della Giunta comunale

Seduta N. 65

Delibera n. **277** del **30/12/2011**

OGGETTO: SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO TRA I COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA.

Alla seduta sono **presenti** per il voto i Sigg.:

1. GIORDANO BRUNO
2. FOLLIEN ALBERTO
3. BACCEGA MAURO
4. BORRELLO STEFANO
5. CARRADORE PATRIZIA
6. DONZEL DELIO
7. PARON ANDREA EDOARDO

Risulta **assente** per il voto il Sig.:

1. SORBARA MARCO

Presiede la seduta **GIORDANO BRUNO**, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta **FRANCO STEFANO**, nella sua qualifica di Segretario Generale



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni della Valle d'Aosta hanno affidato il servizio di distribuzione del gas alla società DIGRAVA S.p.A. di Sarre (AO) che in seguito ha ceduto la concessione alla società Italgas di Torino. Per il susseguirsi delle normative medio tempore emanate ed a seguito di specifica decisione del TAR Valle d'Aosta, la scadenza di tale concessione deve intendersi indicata al 31 dicembre 2012;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, all'art.14 comma 7 prevede che: “ Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. “;
- in data 8 maggio 2008 è stata stipulata una convenzione come iniziativa volontaria dei Comuni in concessione all'Italgas per scegliere in modo razionale, al termine del periodo transitorio, il futuro distributore del gas per i successivi 12 anni come previsto dal D.Lgs n. 164/2000, (norma che dichiara la distribuzione del gas servizio pubblico e regola la liberalizzazione del mercato del gas) che:
 - all'art. 1 (Oggetto) recita “ la presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio di distribuzione del gas metano, comprese tutte le fasi di gara e il conseguente affidamento del servizio, nel territorio degli enti locali sottoscrittori della presente convenzione;
 - all'art. 2 (individuazione e compiti del comune capofila) recita “il Comune di Aosta viene individuato dagli altri Comuni ad esercitare le funzioni connesse al servizio indicato nella presente convenzione ed opera in luogo e per conto dei Comuni stessi; per lo scopo di cui al comma precedente, il Comune capofila dovrà esaminare i documenti concessori agli atti degli altri Comuni e chiedere, se necessario, ad Italgas i documenti mancanti.”;
 - in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 29 novembre 2007, n.222, all'art.46 bis – comma 2 –, il Ministero dello sviluppo economico con decreto 19 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 31/3/2011, ha effettuato la determinazione di 177 Ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale fra cui uno che comprende tutti i Comuni della Valle d'Aosta, di cui 33 serviti e non serviti con la concessione ad ITALGAS e 41 senza concessioni e quindi con servizio inesistente. L'art.2 del decreto stabilisce come devono avvenire le gare d'ambito ed in particolare precisa che“Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica”;



Tenuto presente che:

- il 21 aprile 2011, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato un decreto, pubblicato sulla G.U. del 4 maggio 2011, per regolamentare i rapporti del personale del Distributore uscente con il nuovo Distributore (tutela dell'occupazione del personale);
- il 31 maggio 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo (terzo pacchetto energia), 1 giugno 2011, n. 93 che all'art.24 "valore di rimborso degli impianti di distribuzione gas" modifica i comma 8 e 9 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000, oltre a disporre nuove norme per la definizione del valore di rimborso al gestore uscente;
- nel Decreto MSE del 18/10/2011, nell' Ambito Valle d'Aosta sono compresi tutti i Comuni della Valle d'Aosta;
- il Consiglio di Stato con parere n. 3598 del 28 settembre 2011 ha espresso parere favorevole al "Regolamento per i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale";

Considerato che è in corso l'attività, svolta in nome e per conto di tutti i Comuni di cui alla citata Convenzione dal dirigente dell'Area T2 del Comune di Aosta, di concerto con i consulenti nominati dal Comune di Aosta ed i tecnici incaricati dalla Soc. Italgas.s.p.a., per la definizione del valore di rimborso delle reti al gestore uscente che dovrà essere posto a carico del gestore subentrante;

Ritenuto necessario, nonostante l'attività di definizione degli elaborati a base di gara sia tuttora in corso così come risulta in corso e non perfezionato l'accordo con la soc. Italgas S.p.A. per la definizione del valore di rimborso attivare le procedure per avviare la gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio distribuzione gas nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto indicato dall'art. 14 comma 7 della L. 164/2000 sopra citato;

Richiamata la deliberazione n. 85 del 20/12/2011 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell'evoluto quadro normativo e della rinnovata delega attribuita dai 32 Comuni valdostani coinvolti;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art.49 bis della l.r. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2 del regolamento comunale dei contratti vigente;;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge dando atto che alla votazione hanno preso parte il Sindaco, 6 Assessori,

DELIBERA



1. le premesse formano parte integrante della delibera;
2. di dare mandato al Dirigente competente, per i motivi di cui in premessa e ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, di procedere ad avviare il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale (metano) nell'unico ambito territoriale della Valle d'Aosta, definito dal D.M. del Ministero allo Sviluppo Economico del 18/10/2011, ed in particolare per i 32 Comuni valdostani coinvolti oltre Aosta;
3. di recepire negli atti di gara, compatibilmente con le possibilità definite dal quadro economico, le necessità che saranno espresse dai 32 Comuni valdostani coinvolti oltre Aosta in termini di estensione del servizio di distribuzione del gas naturale (metano) entro il 28 febbraio 2012, previa la definizione del valore di rimborso al gestore uscente, soc. Italgas S.p.A.;
4. di decidere che il nuovo gestore dovrà essere individuato mediante gara a procedura ristretta e con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri che saranno stabiliti sulla base dell'emanando "Regolamento per i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale";
5. che tale affidamento avrà durata 12 anni nel rispetto della normativa vigente;
6. di disporre per gli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

In originale firmato

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Marco Framarin

L'Assessore Sviluppo Sostenib.-S.Idrico Int.-
Ambiente-Ig.Urb.-Distr.Gas
Delio Donzel



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Per il I Dirigente dell'Area A2 assente
Antonella Rossi



In originale firmato:

Il Sindaco: **GIORDANO BRUNO**

Il Segretario Generale: **FRANCO STEFANO**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Aosta, 30/12/2011

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 30/12/2011 ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. e diventa esecutiva nel medesimo giorno, ai sensi dell'art.52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Aosta, 13/01/2012

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria